

# COMUNE DI MALETTO

## PROVINCIA DI CATANIA

### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 26/04/1996

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, N. 65 DEL 22/10/1999, SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI INTEGRAZIONI:

- all'art. 36, dopo il comma 3, sono stati aggiunti i commi 4, 5, 6 e 7;
- dopo l'art. 40 è stato introdotto l'art. 40 bis.

**CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, N. 7 DEL 26/04/2021, SONO STATI INTRODOTTI:**

- il comma 9 all'art. 16;**
- il comma 1 bis all'art. 30;**
- il comma 2 all'art. 40 bis.**

Art. 1  
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la potestà, i diritti e i doveri dei Consiglieri Comunali e del Presidente e l'esercizio delle funzioni del Presidente, del Consiglio e dei Consiglieri.
2. Il Consigliere Comunale, eletto direttamente dal popolo, è, in quanto componente del Consiglio Comunale, portatore di interessi collettivi e di diritti e doveri propri.
3. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente Ordinamento EE.LL., dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa.
5. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, devono ispirarsi a detti principi nel rispetto delle citate norme.

Art. 2  
Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano le adunanze, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, le potestà, i diritti e i doveri dei Consiglieri Comunali e del Presidente, l'esercizio delle funzioni del Consiglio e dei Consiglieri sono: il vigente Ordinamento EE.LL., le LL.RR. 48/91, 07/92, 26/93, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto Comunale.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento, inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3  
Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente art. 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.
2. Le eccezioni sollevate da Consiglieri, dal Sindaco o da un Assessore, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
3. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo possibile alla Conferenza dei capi gruppo, integrata, se l'oggetto lo richieda, con il Sindaco.
4. Qualora nella conferenza dei capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso unanime, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. L'interpretazione delle norme ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse

ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento dopo il visto favorevole dell'Organo di Controllo.

#### Art. 4 Esercizio del mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica, il rimborso delle spese e l'assistenza processuale sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, pertanto, nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica, ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.
3. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi ed alle aspettative stabilite dalla legge.
4. I Consiglieri, hanno, altresì, diritto alla indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni giorno di adunanza del Consiglio o delle commissioni formalmente istituite e convocate.
5. I Consiglieri delegati in modo formale e specifico dal Consiglio o dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto, alle stesse condizioni e nella stessa misura del Sindaco, al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di missione.

#### Art. 5 Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico - amministrativo sull'attività del Sindaco e della Giunta attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, di proporre al Consiglio Comunale mozioni ed ordini del giorno e di richiedere dibattiti generali.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati.
5. I Consiglieri hanno diritto, senza spese, al rilascio di copia dei regolamenti, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei verbali delle Commissioni Consiliari, dei verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi di gara, delle ordinanze, delle determinazioni e dei provvedimenti emessi dal Sindaco o dai suoi delegati, delle petizioni presentate dai cittadini, delle richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione e di qualsiasi altro atto esistente presso gli uffici comunali.
6. L'esercizio dei diritti dei Consiglieri e i relativi doveri del Sindaco, degli Assessori o

degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi sono regolati dalla legge e dello Statuto con le specificazioni del presente regolamento, nonché, del regolamento comunale dei diritti di accesso.

#### Art. 6 Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare di partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte, di rispettarne le deliberazioni e di attenersi alle direttive del Presidente.
2. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge o delle relative norme regolamentari. Non devono utilizzare i documenti e le informazioni per scopi diversi dall'espletamento del loro mandato.
3. I Consiglieri devono rispettare le norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale e quella sulle spese per la campagna elettorale, come previsto dalle disposizioni vigenti.

#### Art. 7 Astensione

1. I Consiglieri Comunali, così come gli altri Amministratori, debbono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative e ricorrenti, appalti concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti.
2. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti oggetti per i quali sussista un interesse proprio, ovvero, un interesse di imprese ed enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazioni d'opera.
3. L'obbligo, di cui al comma precedente, sussiste anche quando si tratti di interesse di parenti od affini fino al quarto grado.
4. Il divieto di cui si precedente comma comporta anche l'obbligo di astenersi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
5. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi, informano il Segretario Comunale che da atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

#### Art. 8 Elezione di domicilio

1. I Consiglieri Comunali che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nome e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
2. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a

mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso domicilio.

Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo Statuto.

#### Art. 9

##### Rappresentanza

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo o collegio debbano far parte uno o più Consiglieri Comunali, questi devono essere eletti o designati dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista, la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dal relativo gruppo.
2. Per le nomine nelle commissioni consiliari o in commissioni previste da leggi speciali si applicano rispettivamente le relative disposizioni legislative o regolamentari o statutarie.
3. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

#### Art. 10

##### Dimissioni

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta, inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario Comunale o formalizzata nella seduta del Consiglio ed inserito a verbale.
3. Le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Qualora la comunicazione delle dimissioni sia integrata da motivazioni politiche, formulata in maniera chiara ed esplicita, su richiesta di un quinto dei Consiglieri, potrà, nella prima riunione utile, aprirsi un dibattito.
4. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità del surrogante, secondo le disposizioni vigenti.

#### Art. 11

##### Decadenza, rimozione, sospensione

1. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo Statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato dalla contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.
2. La decadenza e la rimozione dei Consiglieri e le relative procedure sono regolate dalla Legge, sia quando si verifichi una delle condizioni previste dalla L.R. 31/86, sia quando intervenga un provvedimento dell'autorità competente.

3. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio Comunale che adotta le deliberazioni conseguenti.
4. la surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
5. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
6. Nel caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti alla carica ricoperta.

#### Art. 12 I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da un decimo con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco, al Presidente e al Segretario Comunale la loro composizione e il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo – eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capo gruppo il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione, come previsto dal secondo comma, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo originario di appartenenza e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo che eleggerà al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione come previsto dal secondo comma da parte dei Consiglieri interessati.
5. Ai Capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere data dal Segretario Comunale la comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 15 della L.R. 03/12/1991 n. 44.
6. Ai gruppi consiliari devono essere assegnati, nello stesso piano dell'aula consiliare locali idonei, opportunamente arredati, per l'espletamento delle loro funzioni tenendo presente la consistenza numerica di ciascuno di essi.

#### Art. 13 Conferenza dei Capi gruppo

1. La conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, con il quale concorre a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, anche prima di chiederne l'iscrizione nell'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse.

3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi.
4. La Conferenza dei Capi gruppo è, anche verbalmente, convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno dei Capi gruppo. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare in loro vece un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza. Le proposte e i pareri della Conferenze sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
5. Le adunanze, che per decisione del Presidente possono essere anche pubbliche, sono valide quando i partecipanti rappresentano almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Le assenze ingiustificate saranno comunicate al Consiglio.
6. Alla riunione partecipa il Segretario Comunale od un suo delegato ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto un verbale, nella forma di resoconto sommario cura del Segretario Comunale o del dipendente dallo stesso delegato.

#### Art. 14

##### Commissioni consiliari

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire nel proprio seno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando, qualora non previsto dallo Statuto, la loro composizione numerica.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materia attinenti all'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione d'indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare, così come previsto dallo Statuto.
3. Il Consiglio Comunale può nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compreso fra le competenze allo stesso attribuite.
4. Il Consiglio Comunale può, per l'esercizio delle proprie funzioni, nominare Commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
5. Ogni Consigliere ha il diritto e il dovere di far parte delle predette Commissioni ed esercitare le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

#### Art. 15

##### Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. In caso di assenza, impedimento o revoca, il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, sarà cura del Segretario informare il sostituto e sottoporgli gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
5. Il Presidente può essere revocato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio per ripetute violazioni della legge e dello Statuto o per duplice mancata convocazione del Consiglio nei termini di legge. (Abrogato)

6. Per le convocazioni del Consiglio e l'attivazione delle Commissioni, il Presidente si avvale del personale che dovrà essere distaccato dal Sindaco. Il Presidente può, altresì, avvalersi, senza oneri per il Comune, di due addetti al suo ufficio da lui scelti provvisti l'uno di laurea e l'altro di diploma di scuola media superiore, dando di ciò comunicazione al Sindaco. Il Presidente si avvale della predetta collaborazione per il lavoro di ricerca e di studio nelle materia di competenza del Consiglio con esclusione di quelle per le quali sussiste l'obbligo della segretezza.
7. Al Presidente è assegnata nello stesso piano dell'aula consiliare apposito locale arredato e con i necessari supporti, ove si riuniscono le conferenze dei capi gruppo e le Commissioni consiliari.
8. Nell'utilizzazione dell'edificio adibito a sede del Comune deve essere rispettato il seguente ordine prioritario: stanza del Sindaco, stanza del Presidente del Consiglio, stanza degli Assessori, stanza di ciascun gruppo consiliare.
9. Degli adempimenti, di cui al comma precedente, i primi due costituiscono atti prioritari rispetto a qualsiasi altro.
10. Nell'ordine delle precedenza nelle manifestazioni pubbliche, il Presidente del Consiglio segue immediatamente il Sindaco e precede gli assessori e gli altri Consiglieri.
11. Nelle pubbliche manifestazioni il compito di rappresentare il Consiglio Comunale è demandato al Presidente del Consiglio o ad uno o più Consiglieri da lui delegati.

#### Art.16

#### Attribuzioni e poteri del Presidente

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazioni del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni consiliari e la presidenza del Consiglio. Inoltre, svolge funzioni previste dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente garantisce l'osservanza delle norme ed il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene l'ordine ed ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.
4. Quando la seduta diventa tumultuosa e, nonostante i richiami, non sia possibile ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere o anche sciogliere l'adunanza.
5. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato avvertimento, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.
6. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
7. Può sollecitare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.
8. Il Presidente fornisce i chiarimenti e i nuovi elementi di giudizio richiesti per le delibere del Consiglio dal CO.RE.CO.. La trasmissione di documenti, relazioni o attestazioni sarà effettuata dal Segretario Comunale.
9. In conformità alle disposizioni di legge e debitamente motivando, il Presidente del Consiglio può stabilire che i lavori consiliari non avvengano con la presenza fisica dei Consiglieri



Comunali, ma solamente con la partecipazione virtuale dei medesimi. In tal caso il Presidente del Consiglio deve prevedere l'utilizzo di appositi strumenti tesi a garantire: a) il regolare svolgimento dei lavori dell'organo consiliare; b) la discussione sulle proposte di cui all'ordine del giorno; c) l'espressione del voto da parte di ciascun Consigliere Comunale; d) la riconducibilità del voto e di ogni intervento ad uno specifico partecipante; e) la proclamazione del risultato della votazione. Nel caso di seduta che si svolga in videoconferenza, il Presidente provvede, tramite l'ausilio del segretario comunale, a fare in modo che ciascun Consigliere Comunale abbia a propria disposizione le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ai fini della loro consultazione.

#### Art. 17

##### Diritto di iniziativa dei Consiglieri

1. La proposta di deliberazione formulata per iscritto è inviata al Presidente del Consiglio che la trasmette al Segretario responsabile dell'istruttoria e al Sindaco.
2. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa viene dal Segretario trasmessa al Presidente del Consiglio, che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, indicando nell'avviso di convocazione il Consigliere proponente.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare nel corso della seduta, emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le sostituzioni, parziali o totali, del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto e, quando sono di limitata entità, anche orali (Abrogato). Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
5. Per l'esercizio del potere di iniziativa il Consigliere può avvalersi degli uffici comunali tramite il Segretario Comunale, il quale trasmette tempestivamente ai funzionari competenti le richieste ricevute. I funzionari sono tenuti ad evadere le richieste nel termine di dieci giorni o in quello più ampio ritenuto congruo con atto motivato dal Segretario che dovrà essere comunicato al Consigliere.

#### Art. 18

##### Controllo sull'attività della Giunta

1. Oltre a quanto previsto d articoli precedenti i Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico – amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal presente articolo.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, adottate nelle materie al terzo comma dell'art. 15 della L.R. 44/91 sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale, quando un decimo dei Consiglieri o un gruppo consiliare regolarmente costituito, ai sensi del presente regolamento, ne faccia richiesta scritta entro dieci giorni all'affissione dell'atto all'Albo pretorio.
3. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle legittimità denunciate, le deliberazioni della Giunta Comunale quando un quinto dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza ed assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
4. Le richieste di cui ai precedenti commi 2° e 3°, contenenti la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario Comunale e, per conoscenza al Sindaco ed al Comitato Regionale di controllo e fatte pervenire

il termine indicato nei precedenti commi. Il Segretario Comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato di controllo entro i tre giorni non festivi successivi a quello in cui è pervenuta la richiesta.

5. Il Segretario trasmette, contemporaneamente al suo deposito in segreteria, mensilmente al domicilio dei consiglieri l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta.
6. Il Segretario trasmette ai capigruppo consiliari copia di ciascuna deliberazione adottata dalla Giunta entro il giorno successivo a quello della pubblicazione. Ove la deliberazione sia trasmessa all'organo di controllo prima della pubblicazione, la copia deve essere trasmessa ai capi gruppo entro il giorno successivo a quello della spedizione.
7. Il Segretario trasmette ai capi gruppo consiliari copia delle richieste di chiarimenti da parte dell'organo di controllo, relative a deliberazioni consiliari, nonché, copia dei chiarimenti.
8. All'inizio di ogni seduta il Presidente comunica al Consiglio i provvedimenti di annullamento adottati dal Comitato Regionale di controllo relativi a deliberazioni consiliari. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Copia del provvedimento di annullamento deve essere trasmessa ai capi gruppo.

#### Art. 19 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su qualsiasi argomento relativo a materie attribuite alla competenza dell'Ente.
3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco, che è tenuto a rispondere, direttamente o delegando un assessore, per iscritto entro trenta giorni dalla loro presentazione o oralmente, in relazione alla richiesta dell'interrogante, nel primo Consiglio successivo al trentesimo giorno dalla presentazione. Per i tempi della risposta e della replica si applica la disposizione di cui all'ultima parte del successivo comma 5°.
4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente il termine per la risposta è ridotto a 15 giorni.
5. Nelle prime due ore di ciascuna seduta del Consiglio, i Consiglieri possono presentare interrogazioni oralmente. In tal caso il Sindaco o l'Assessore delegato, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari oppure può riservarsi di dare risposta scritta entro quindici giorni da quello di presentazione. La dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore potrà dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. Il tempo concesso al Consigliere per l'interrogazione non può eccedere i cinque minuti e quello per la replica non può eccedere i dieci minuti. Il tempo concesso al Sindaco o all'Assessore delegato per la risposta non può eccedere i dieci minuti.
6. Nella stessa seduta ogni Consigliere non può rivolgere più di tre interrogazioni.

#### Art. 20 Mozioni

1. la mozione consiste in un atto, da sottoporre al Consiglio Comunale, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo e relativa alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio che le iscriverà all'ordine del giorno dalla prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
3. Il rappresentante dei sottoscrittori potrà illustrare la mozione per non più di dieci minuti. Potranno intervenire un rappresentante per gruppo consiliare e dell'amministrazione con interventi massimi di cinque minuti, a cui potrà replicare uno dei sottoscrittori per non più di cinque minuti.
4. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta, dopo che il Sindaco avrà esposto la posizione dell'amministrazione, all'approvazione del Consiglio, nelle forme e modi previsti per la votazione delle deliberazioni, senza necessità di parere ove non si concreti in un atto deliberativo sostanziale.
5. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale con l'indicazione degli argomenti da trattare deve essere portato a conoscenza della cittadinanza a mezzo di manifesti murali.
6. Nei casi di urgenza può essere omissivo nel manifesto l'elenco degli argomenti da trattare.

#### Art. 21 Ordini del giorno

1. Ogni Consigliere ha diritto di proporre al Consiglio degli ordini del giorno su fatti, avvenimenti e problematiche che interessano la comunità. Qualora non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta, ma il Presidente li ritenga attuali e conducenti, possono essere posti in discussione nella stessa seduta in cui sono proposti.
2. Il proponente illustra la proposta e la risoluzione da approvare in non più di dieci minuti.
3. Nella discussione può intervenire un Consigliere per ogni gruppo per non più di cinque minuti. Il Sindaco o il suo delegato può illustrare la posizione dell'amministrazione nel tempo massimo di cinque minuti.
4. Se necessario, il Presidente può sospendere la seduta per dieci minuti riunendo i capi gruppo o loro delegati assieme al proponente per concordare o mettere a punto il testo da approvare.
5. Ultimata la discussione, il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno e si intende approvato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 22 Diritto d'informazione

1. Ogni Consigliere ha il diritto – dovere di controllo e di sindacato sull'attività dell'amministrazione comunale e deve essere posto nelle condizioni più favorevoli per esercitare tale potestà.
2. Questo diritto – dovere potrà essere esercitato sia con la visione dei provvedimenti adottati, sia il rilascio delle loro copie, sia con l'esercizio del diritto di informazione.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di informazione su tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, o in virtù di una motivata ed eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di avere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, relative ai provvedimenti adottati dagli organi del Comune e alle istanze, denunce, proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi.

5. Il diritto è esercitato dai Consiglieri con la richiesta delle informazioni o al Segretario Comunale o ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici.

Art. 23  
Diritto di visione

1. Il diritto di informazione si può esercitare con la consultazione degli atti relativi ai vari procedimenti.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di una motivata ed eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
3. I Consiglieri hanno diritto di avere in visione dagli uffici del Comune, dalle aziende, dalle istituzioni e dagli enti dipendenti tutte le pratiche e tutti i provvedimenti, compresi i pareri, nonché, le istanze, denunce, proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
4. L'esercizio del diritto è effettuato dai Consiglieri con la richiesta di accesso o al Segretario Comunale o ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici.

Art. 24  
Procedura per l'accesso

1. I Consiglieri Comunali per poter prendere visione od ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato, debbono indicare il provvedimento o la pratica o il documento che li interessa o comunque fornire il maggior numero possibile di dati per la loro identificazione dichiarando la connessione con l'esercizio del mandato.
2. Le istanze possono essere presentate anche in modo informale oralmente al Segretario o agli uffici nei quali si trovano gli atti richiesti.
3. Qualora il Segretario o il dipendente ritenga che l'accesso non possa essere consentito, sottopone immediatamente la richiesta al Sindaco o ad un Assessore, che potrà rifiutare l'accesso con atto motivato da adottarsi entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'ufficio.
4. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici e dei dipendenti preposti presso i quali tutti i giorni lavorativi della settimana e per almeno tre ore al giorno è possibile esercitare il diritto di cui al comma 1°. Gli atti devono essere esibiti immediatamente ove siano relativi a pratiche ricorrenti ed entro due giorni negli altri casi. Almeno in uno dei giorni della settimana l'accesso deve essere consentito nelle ore pomeridiane, in coincidenza con l'apertura pomeridiana degli uffici.

Art. 25  
Rilascio di copie di atti e documenti

1. La richiesta di copia di atti di cui all'art. 5, comma 5°, è presentata con atto scritto dal Consigliere alla segreteria comunale, che la smisterà immediatamente all'ufficio competente. Il richiedente deve dichiarare che il rilascio viene chiesto per finalità d'uso connesse con l'esercizio del suo mandato.
2. La richiesta scritta deve contenere gli estremi dell'atto di cui si richiede copia, la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi con la carica ricoperta, la data e la firma.
3. Il rilascio della copia avviene, salvo i casi di eccezionale urgenza entro i due giorni successivi a quello della registrazione della richiesta. Ove si tratti di atti particolarmente complessi o

voluminosi, alla presentazione della richiesta verrà precisato dal Segretario il maggior termine necessario per il rilascio, che comunque non potrà superare i dieci giorni.

4. Il Segretario Comunale, qualora rilevi difficoltà, informa immediatamente il Consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi del ritardo e i tempi per il rilascio.
5. Le copie sono rilasciate in carta libera in esenzione dei diritti di segreteria e senza spese con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi con la carica di Consigliere Comunale.
6. Le copie su cui dovrà essere riportata la seguente indicazione "COPIA RILASCIATA IN ESENZIONE DI BOLLO E SENZA SPESE PER USO CONNESSO CON LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE", saranno consegnate al richiedente dal Segretario o dall'ufficio competente. Per le autenticazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.

#### Art. 26

##### Responsabilità e rimedi

1. L'indebito ritardo o rifiuto o il comportamento aleatorio per il diritto di accesso di cui ai precedenti articoli può essere oggetto di addebiti in relazione alle responsabilità dei dipendenti o degli amministratori.
2. Il Consigliere può richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio che, in caso di ingiustificato persistente ritardo o rifiuto, può proporre al Consiglio il richiamo dell'organo o dell'ufficio inadempiente.
3. Il Presidente, nella prima riunione utile, illustra i termini della questione e le eventuali giustificazioni. Nella discussione può intervenire ogni capo gruppo o delegato per non più di cinque minuti
4. Il Consiglio, fermi restando i rimedi giurisdizionali, si pronuncerà con un provvedimento motivato sull'eventuale richiamo dell'organo o dell'ufficio inadempiente.

#### Art. 27

##### Norme comuni

1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 21 al 26 si applicano, in quanto compatibili, anche agli assessori.
2. Eventuali problemi interpretativi o applicativi di detti articoli potranno essere devoluti dal Presidente del Consiglio, a cui le parti potranno rivolgersi, alla conferenza dei Capi gruppo allargata al Sindaco.
3. I Consiglieri Comunali e gli altri amministratori sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Restano ferme le norme, sia procedurali che sostanziali, contenute in regolamenti già esecutivi che regolano la stessa materia, tranne le disposizioni più restrittive che sono abrogate con l'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 28

##### Partecipazione e assenze

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni o organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e, in caso di recidiva, di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può essere data mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale dà notizia di essa al Consiglio. La giustificazione può essere data anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Delle giustificazioni viene presa nota nel verbale delle adunanze.
4. Il Consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché, ciò sia annotato nel verbale della deliberazione.

#### Art. 29 Convocazione

1. Il Consiglio e le Commissioni consiliari si riuniscono secondo le modalità dello Statuto eventualmente integrate da quelle degli appositi regolamenti. La loro convocazione è disposta con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta.
2. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuare con certezza l'oggetto da trattare.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio spetta al Sindaco, agli assessori, nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri Comunali. Per le proposte di deliberazione, le mozioni e le interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali si osserva quanto stabilito negli articoli precedenti.

#### Art. 30 Avviso di convocazione del Consiglio

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale che rimette alla segreteria comunale, per essere conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno ed eventualmente dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.
- 1- bis L'avviso di convocazione può altresì essere notificato al Consigliere Comunale anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo conosciuto dall'ufficio di segreteria comunale. Nel caso di notifica dell'avviso di convocazione tramite posta elettronica certificata, l'ufficio di segreteria comunale provvede a conservare la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica.
2. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.
3. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima.
4. Nei termini di cui ai precedenti commi, sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
5. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
6. In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione agli assenti. In caso contrario dovrà essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa.
7. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbono aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti

occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

#### Art. 31

##### Deposito degli atti del Consiglio

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. Gli atti possono essere consultati durante l'orario d'ufficio. In casi particolari e per le convocazioni d'urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario Comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non sia stata depositata almeno 24 ore prima della riunione. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citate nelle proposte di deliberazione depositate e dei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

#### Art. 32

##### Validità delle adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale, verificata al momento di una votazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
2. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno legale, la seduta è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora.
3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di due quinti dei Consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
4. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
5. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentano definitivamente o per la votazione sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale ne darà atto nel verbale.
6. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi.

#### Art. 33

##### Convocazioni delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Commissione fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
2. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso

di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione

3. La convocazione è effettuata dal Presidente, su propria determinazione o su richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, di un terzo dei membri della Commissione, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali in carica. La riunione deve essere tenuta entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da notificare a mezzo del messo comunale ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno 24 ore prima dell'adunanza.
5. Della convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori delegati alla materia da trattare nella riunione, che possono intervenire e, se richiesto, sono tenuti a riferire in merito ai punti all'ordine del giorno.
6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

#### Art. 34

##### Riunioni delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.
2. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione degli argomenti che comportano apprezzamenti del comportamento e della moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
3. Spetta al Segretario della Commissione curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Egli cura ogni altro adempimento necessario per il funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso, unitamente al Presidente, sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.
4. Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capi gruppo ed al Segretario Comunale. I verbali possono essere consultati dai Consiglieri Comunali. Sono esclusi dalla citata procedura gli argomenti trattati dalla Commissione in seduta segreta fino alla definizione delle questioni discusse.

#### Art. 35

##### Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alla qualità personali di alcuno. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere, nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli toglie la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.



4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente sentire i capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone all'assemblea che decide in forma palese, i rimedi ritenuti necessari.

#### Art. 36

##### Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula della riunione con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.
2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola ove questi non osservi le indicazioni date.
4. Salvo quanto previsto agli artt. 19, 20 e 21, per ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno, il Sindaco o il suo delegato illustra la proposta dell'Amministrazione.
5. Ogni Consigliere può intervenire per non più di cinque minuti. Il capogruppo può intervenire, per dichiarazione di voto, per non più di dieci minuti.
6. La replica non può superare il tempo di cinque minuti.
7. Non è soggetta a limitazione temporale la relazione introduttiva.

#### Art. 37

##### Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta decide il Consiglio.
2. Costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità, oppure, il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione e con votazione palese.
3. Può rispondere chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare una Commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferisce per iscritto entro il termine assegnato.

#### Art. 38

##### Verbali

1. Il verbale, atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso la deliberazione adottata per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele riscontro dello svolgersi della

seduta, riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché, il numero degli astenuti.

2. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati esprimendo in modo conciso ma chiaro i concetti espressi da ciascun oratore. Il Presidente può autorizzare che gli interventi siano allegati integralmente al verbale, purché, il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario Comunale. Può, altresì, autorizzare che gli interventi siano dettati a verbale qualora, per la loro brevità, siano contenuti in poche righe.
3. I verbali sono depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria. Quando un Consigliere, in sede di approvazione, lo richiede, si da lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni.

#### Art. 39 Votazioni

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. Il voto o l'astensione di ciascun Consigliere deve risultare dal verbale.
3. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum speciale", ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
4. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti.

#### Art. 40 Responsabilità

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti resi a favore o contro i provvedimenti deliberati.
2. È esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità il Consigliere che abbia dichiarato prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario rispetto alla deliberazione adottata.
4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità previste dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 40 bis Pubblicizzazione sedute consiliari

1. Le sedute consiliari pubbliche possono essere diffuse mediante collegamenti con la radio locale. All'uopo, l'Amministrazione predispone quanto necessario per rendere operativa la trasmissione radio.
2. Altresì, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy di cui al regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo n. 2016/679/UE e del d. lgs. 30 giugno

2003, n. 196, come modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ogni seduta consiliare può essere ripresa da personale all'uopo autorizzato e trasmessa in diretta streaming secondo modalità che saranno di volta in volta preventivamente comunicate dal Presidente del Consiglio mediante specifici avvisi.

Art. 41  
Diffusione

1. Copia del presente regolamento sarà consegnato ai Consiglieri Comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo eletti.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sale delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Revisore del conto, al difensore civico, agli enti o alle istituzioni dipendenti dal Comune o ai quali il Comune partecipa.

Art. 42  
Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro dato dall'organo di controllo.
3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta.